Esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE

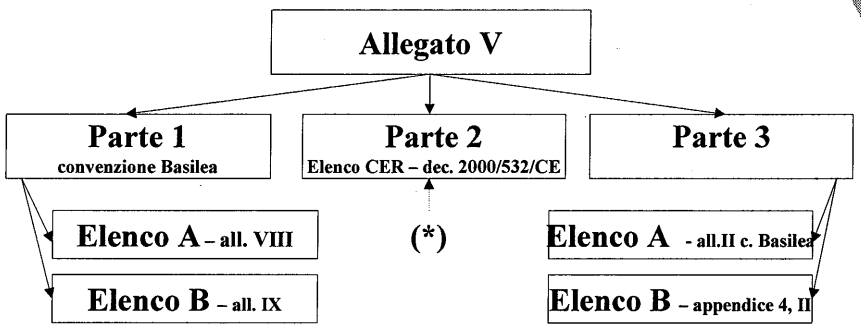

Esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Anche i rifiuti di cui

- all'elenco B della parte 1 o
- che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (non contrassegnati da un asterisco),

sono sottoposti al divieto di esportazione, se risultano contaminati da altri materiali in misura tale da:

a) aumentare i rischi in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

La Commissione europea entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regolamento ha chiesto a tutti i Paesi NON OCSE di comunicare:

- i rifiuti appartenenti alla lista verde che intendono accettare a fini di recupero;
- a quale procedura di controllo essi desiderano assoggettare i rifiuti nel paese di destinazione.

Detti Paesi hanno la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:
a) il divieto;
b) una procedura di notifica analoga a quella prevista per l'esportazione dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento;
c) nessun controllo nel paese di destinazione.

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

La Commissione ha ricevuto risposta dai seguenti paesi:

Algeria	Guyana
Andorra	India
Argentina	Liechtenstein
Bielorussia	Moldova
Botswana	Oman
Cile Cina e Hong	Perù
Kong	Sri Lanka
Costa Rica	Taiwan
Federazione russa	Thailandia
Filippine	Vietnam

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

A seguito di tali risposte è stato emanato

il regolamento (CE) n. 801/2007 del 6 luglio 2007,

con il quale sono state definite
- le tipologie di rifiuto della lista verde e dell'allegato IIIA che possono essere esportate o meno verso detti paesi
- secondo quali procedure.

Il regolamento (CE) n. 1547/1999 del 12 luglio 1999 che stabiliva la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso paesi non OCSE è stato abrogato.

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

Consultazione e accordi tra UE e i singoli Stati non OCSE:

Se un paese non ha inviato alcuna conferma o non è stato contattato, si applica la procedura di notifica prevista per l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi EFTA.

Se un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a esse si applicano per analogia le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti appartenenti alla lista verde all'interno della Comunità.

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

Successivamente all'emanazione del regolamento (CE) n. 801/2007, la Commissione ha evidenziato con propria nota di aver ricevuto un numero esiguo di risposte dai paesi interpellati e, in determinati casi, alcune risposte necessitano di ulteriori chiarimenti.

Il reg. (CE) n. 801/2007 sarà aggiornato per includere le risposte dei Paesi nel frattempo pervenute e per rettificare i dati trasmessi da parte di alcuni paesi.
La Commissione ha inoltre previsto, in attesa dell'aggiornamento al reg. (CE) n. 801/2007, di pubblicare sul sito internet della direzione Commercio le informazioni fornite dai paesi mancanti:

http://ec.europa.eu/trade/issues/global/environment/waste_nr.htm

Esportazione di rifiuti della lista verde e allegato IIIA verso Paesi non OCSE

La Commissione ha precisato inoltre che la diffusione di dette informazioni:
- non ha valore legale vincolante,
- si propone lo scopo di segnalare alle autorità competenti degli stati membri e agli operatori i futuri cambiamenti della legislazione comunitaria per permettere di pianificare correttamente le attività di spedizioni di rifiuti ed i relativi controlli.

La Commissione si riserva la possibilità di contattare le autorità competenti per proibire immediatamente le esportazioni di rifiuti della lista verde che un paese dichiara di non voler ricevere.

Esportazione di rifiuti verso Paesi non OCSE

In caso di spedizioni di:

- rifiuti non classificati sotto una voce specifica della lista verde,
- miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A,
- rifiuti classificati nell'allegato III B

e purché l'esportazione non sia vietata ai sensi dell'articolo 36,

si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista per **l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi EFTA.**

Procedure per l'esportazione di rifiuti verso Paesi OCSE

Le spedizioni di rifiuti destinati a smaltimento non sono ammesse verso Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE (art. 34).

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero verso Paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE si distingue tra:

- rifiuti della lista verde;
- rifiuti della lista ambra.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista verde:

Le esportazioni :

- di rifiuti della lista verde (all. III) e degli allegati IIIA,
- di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III

destinati al recupero verso paesi OCSE con o senza transito attraverso paesi OCSE sono sottoposte alle norme previste per le spedizioni di tali rifiuti all'interno della Comunità (art. 18).

In ogni caso detti rifiuti devono essere destinati a operazioni di recupero in impianti che operano regolarmente ai sensi della normativa vigente nel paese di destinazione.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista verde:

Eccezioni:

a) le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese non OCSE;

b) i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) l'autorizzazione alla spedizione da parte dell'autorità di destinazione esterna alla Comunità può essere espressa in forma tacita.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra, all. IVA e miscele non ricomprese in all. IV e IVA:

La procedura è analoga a quella prevista per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, salvo i seguenti adattamenti:

- obblighi integrativi del contratto di recupero dei rifiuti:
  - se l'impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, il destinatario deve far fronte alle spese
    - per la reintroduzione dei rifiuti nella zona di spedizione,
    - per il recupero o smaltimento dei rifiuti in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;
  - entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità interessate copie firmate del documento di movimento compilato (conferma di ricevimento e non certificato di avvenuto smaltimento);

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra, all. IVA e miscele non ricomprese in all. IV e IVA:

- obblighi integrativi del contratto di recupero dei rifiuti:
  - prima possibile, comunque entro 30 giorni dallo smaltimento e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto invia il certificato di avvenuto recupero al notificatore e alle autorità competenti interessate (copia firmata del documento di movimento contenente detto certificato);
- In ogni caso detti rifiuti devono essere destinati a operazioni di recupero in impianti che operano regolarmente ai sensi della normativa vigente nel paese di destinazione.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra, all. IVA e miscele non ricomprese in all. IV e IVA:

Ulteriori adattamenti:

- la spedizione può avere luogo soltanto:
  a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle autorità di spedizione, di destinazione e di transito, o se è accordata o presunta l'autorizzazione tacita dell'autorità di destinazione o transito esterna alla Comunità;
  b) se è stipulato e efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero dei rifiuti;
  d) se è stipulata ed efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente;
  e) se è assicurata una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra e all. IVA con transito attraverso Paese non OCSE:

Nel caso di esportazioni di questi rifiuti in transito attraverso un paese non OCSE, la procedura subisce i seguenti adattamenti:

- l'autorità competente di transito del Paese non OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della propria conferma di ricevimento della notifica per:
  a) richiedere informazioni aggiuntive,
  b) autorizzare in modo tacito la spedizione se il paese ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta,
  c) autorizzare per iscritto la stessa spedizione subordinatamente al rispetto di eventuali condizioni; e
- l'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità può autorizzare la spedizione in modo tacito;

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra con transito attraverso Paese non OCSE:

- l'autorità di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dall'autorità di transito e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento.

  La stessa autorità di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo di 61 giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità interessate.

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra:

In ogni caso:

- le autorità di spedizione e di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata dell'autorizzazione alla spedizione;

- il vettore consegna copia del documento di movimento all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

- non appena i rifiuti lasciano la Comunità, l'ufficio doganale di uscita invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di spedizione nella Comunità;

Procedura per l'esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE

Lista ambra:

- se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale informa tempestivamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale, la quale:
  - informa immediatamente l'autorità di spedizione nella Comunità;
  - ferma i rifiuti fino alla decisione dell'autorità di spedizione;
- se 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità di destinazione.

Importazione di rifiuti nella Comunità

Ai sensi dell'articolo 41, sono vietate:

• le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi aderenti alla convenzione di Basilea;
b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria,
c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali,
d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

Importazione di rifiuti nella Comunità

In casi eccezionali, infatti, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti nei propri territori, se detti rifiuti non sono gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese devono garantire che:
- le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- i rifiuti siano prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

Detti accordi devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione, o, in casi urgenti, entro un mese dalla stessa

Importazione di rifiuti nella Comunità

Ai sensi dell'articolo 43, sono vietate:

- tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
b) altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea;
c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria,
d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso in via eccezionale individualmente accordi o intese bilaterali,
e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

Importazione di rifiuti nella Comunità

In casi eccezionali, infatti, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti nei propri territori, se detti rifiuti non sono gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese devono garantire che:
- le operazioni di recupero siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- i rifiuti siano prodotti nel paese di spedizione e che il loro recupero sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

Detti accordi devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione, o, in casi urgenti, entro un mese dalla stessa

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

La procedura da applicare è analoga a quella prevista per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità con i seguenti adattamenti:

- il paese di spedizione presenta all'autorità dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva motivata per lo smaltimento dei rifiuti basata sul fatto di non possedere la necessaria capacità tecnica o di non poter ragionevolmente acquisire la capacità e le attrezzature per lo smaltimento;

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

Adattamenti:

• l'autorità di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della propria conferma di ricevimento della notifica per:

  • richiedere informazioni aggiuntive sulla spedizione;
  • autorizzare in modo tacito o per iscritto la spedizione, anche subordinandola al rispetto di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta.

• nelle situazioni di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione;

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

• l'autorità di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate.

Anche nel caso di importazioni:

• è introdotto il meccanismo di comunicazione e controllo tra autorità di destinazione e ufficio doganale di entrata nella Comunità;
• sono applicate condizioni analoghe per effettuare l'importazione dei rifiuti (vedi condizioni per esportazione di rifiuti destinati a recupero verso Paesi OCSE).

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

Pertanto:

- le autorità di destinazione e di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata dell'autorizzazione alla spedizione;
- il vettore consegna copia del documento di movimento all'ufficio doganale di entrata nella Comunità;
- non appena i rifiuti lasciano la Comunità, l'ufficio doganale di entrata invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità di destinazione e transito nella Comunità;

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

- se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale informa tempestivamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale, la quale:
  - informa immediatamente l'autorità di destinazione nella Comunità che informa a sua volta l'autorità di spedizione esterna alla Comunità;
  - ferma i rifiuti fino alla decisione dell'autorità di spedizione esterna alla Comunità;

Importazione di rifiuti destinati a smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea

Condizioni:

La spedizione può avere luogo soltanto:

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle autorità di spedizione, di destinazione e di transito,
b) se è stipulato e efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario per lo smaltimento dei rifiuti;
d) se è stipulata ed efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente;
e) se è assicurata una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti.

Importazione di rifiuti destinati a recupero

Procedure da applicare

Il regolamento distingue tra i seguenti casi:

• importazione nella Comunità di rifiuti provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE;

• importazione nella Comunità di rifiuti provenienti:
  • da un paese al quale non si applica la decisione OCSE, o
  • che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE

  e che è parte della convenzione di Basilea.